

Informazioni da rendere al Contraente

ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

in conformità all'Allegato 4-ter al Regolamento IVASS n.40/2018

*Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo sul proprio sito internet, ove esistente. Nel caso di **offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza**, il distributore consegna al contraente/aderente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.*

Intermediario che entra in contatto con il cliente: (l'intermediario proponente viene segnalato con una x nella colonna di sinistra)

X	Cognome	Nome	Qualifica	Iscrizione RUI
	BOLLOTTI	MARCO	Agente	A000078729 del 26 marzo 2007
	LANTE	ANTONIO	Agente	A000004548 del 19 giugno 2008
	BOF	DEBORA	Addetto all'attività di distribuzione all'interno dei locali	
	BATTISTON	CRISTIANA	Addetto all'attività di distribuzione all'interno dei locali	
	PELLIZZARI	MARZIA	Addetto all'attività di distribuzione all'interno dei locali	
	DE PAOLI	GIADA	Addetto all'attività di distribuzione all'interno dei locali	
	CASTELLAZ	EMANUELE	Collaboratore di intermediario	E000005723 del 16 settembre 2011
	NART	FILIPPO	Collaboratore di intermediario	E000724356 del 13 febbraio 2023

Dati dell'intermediario per il quale è svolta l'attività da parte del soggetto sopra indicato:

Cognome e Nome/Denominazione o Ragione Sociale:

989 S.R.L.

sede legale:

VIA FELTRE 81

32100 BELLUNO

iscritto nella sezione A del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209/2005 in data 25/05/2007, con il numero A000187177

recapito telefonico: +39 0437 943233

indirizzo Internet:

indirizzo di posta elettronica: 989INFO@GMAIL.COM, 989INFO@PEC.IT

L'Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta dal sopra indicato intermediario è l'IVASS.

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

L'intermediario:

- è obbligato a consegnare al contraente l'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, a metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, nonché a pubblicarlo sul sito internet, ove esistente;
- è obbligato a consegnare l'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;
- è obbligato a consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;
- è obbligato a proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;
- se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, è obbligato a informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito;
- è obbligato a valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché ad adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le

informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;

g. è obbligato a fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

Sezione II - Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

L'intermediario:

a. prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, è obbligato a consegnare/trasmettere al contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018;

b. è obbligato a valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto;

c. in caso di vendita con consulenza, è obbligato a informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza;

d. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, è obbligato a informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;

e. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, è obbligato a informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, è obbligato a informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;

f. è obbligato a fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice.